

Edizione di sabato 25 febbraio 2017

CASI CONTROVERSI

Omessi versamenti periodici e credito Iva: ancora dubbi
di Comitato di redazione

ACCERTAMENTO

Conferimento d'azienda e cessione di quote: no abuso del diritto
di Angelo Ginex

IMPOSTE INDIRETTE

Il valore da dichiarare in successione per il fabbricato rurale
di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il punto sul meccanismo applicativo dell'IRI
di Armando Fossi

CONTABILITÀ

Rilevazione delle ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie
di Viviana Grippo

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Omessi versamenti periodici e credito Iva: ancora dubbi

di **Comitato di redazione**

Gli ultimi giorni di gestione della **dichiarazione Iva** vengono lasciati normalmente alla ricerca, *in extremis*, della soluzione dei casi incagliati. A dispetto di quanto poteva apparire da una prima lettura della soluzione tracciata dalla [circolare 42/E/2016 § 4.3](#), anche quest'anno si ripresenta l'annosa questione di come gestire la presentazione della dichiarazione del soggetto con **versamenti omessi** (ad esempio a marzo) che ha maturato, nell'ultima parte dell'anno (ad esempio a dicembre), un **credito** scaturente dall'eccedenza di Iva acquisti sulle vendite. La situazione non è infrequente e si presenta quando il contribuente:

- non ha colto l'occasione, laddove avesse avuto i requisiti ([articolo 30](#) e [38-bis del D.P.R. 633/1972](#)), di presentare il **modello TR** (in applicazione dell'[articolo 8 del D.P.R. 542/1999](#)) per far emergere il **credito trimestrale** (per i primi tre trimestri) da utilizzare in compensazione orizzontale a ravvedimento del debito precedente (con sanzioni e interessi calcolati sul lordo);
- non dispone, entro la scadenza della dichiarazione annuale, della provvista per **ravvedere** gli versamenti omessi.

In merito al primo caso va osservato che la [circolare 42/E/2016](#) ha avvallato tale possibilità circoscrivendo letteralmente la praticabilità per il "**credito Iva maturato in un trimestre successivo a quello violato**". A noi sembra, tuttavia, che la soluzione possa funzionare anche nel caso di un soggetto mensile che sia a debito in uno (o anche due) dei mesi dello stesso trimestre ma chiuda comunque, senza riporti precedenti, il **trimestre a credito** (es.: gennaio eccedenza debito 15.000; febbraio 5.000; marzo credito 50.000; credito da TR = 30.000). Ciò premesso va ricordato che la **compensazione orizzontale** del credito da TR:

- fino ad € 5.000 annui (soglia riferita cumulativamente a tutti i TR), può essere effettuata già nel mese di presentazione dell'istanza ma non prima della presentazione stessa;
- sopra tale soglia occorre attendere il 16 del mese successivo senza che sia tuttavia necessario apporre il visto *over* € 15.000 (nel TR, come conferma la circolare, il visto serve solo per evitare la garanzia in caso di rimborso);
- non può spingersi oltre la scadenza della presentazione della dichiarazione Iva annuale nel limite comunque, se precedente, della data di presentazione effettiva (l'eventuale credito residuo va rigenerato nella dichiarazione annuale).

In assenza di eccedenze di credito da TR, un po' più complesse si fanno invece le regole dettate dalla [circolare 42/E/2016](#). Innanzitutto (aspetto importante) è confermato che un

omesso versamento di Iva periodico è ravvedibile ai sensi dell'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#) (con relative sanzioni ridotte ed interessi) **utilizzando il credito emergente dalla dichiarazione annuale in compensazione F24 orizzontale** (quindi nel rispetto dei vincoli e dei consueti *plafond*), **a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione**. Ciò premesso l'Agenzia elenca le seguenti regole a seconda del momento in cui avviene la **compensazione** fra debito periodico violato e credito Iva annuale maturato successivamente:

- se tale compensazione avviene **prima della presentazione della dichiarazione**, allora l'importo del debito regolarizzato va indicato in **VL29** fra i versamenti eseguiti ed il credito utilizzato andrà indicato in VL9 della dichiarazione dell'anno successivo; per inciso tale situazione si verifica sempre nel caso di utilizzo di crediti da TR ma (anche se la circolare non lo ricorda) non può spingersi oltre la compensazione di € 5.000 per il credito Iva annuale (pena lo scarto del modello F24 laddove ritualmente gestito attraverso i canali dell'Agenzia);
- qualora la compensazione avvenga, invece, **successivamente alla presentazione della DAI**, "sarà necessario presentare una **dichiarazione rettificativa** (*correttiva nei termini o integrativa*) per dare evidenza dell'ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato" con l'espressa avvertenza che qualora il credito da compensare sia superiore a € 15.000 serve il **visto di conformità**.

Da tale sequenza emerge quindi che per l'Agenzia **non è ammesso forzare la compilazione del rigo VL29** (versamenti eseguiti) indicando come versato il versamento omesso in modo da far emergere, fin dalla dichiarazione originaria, l'intero credito sorto a fine anno da utilizzare successivamente in compensazione orizzontale a ravvedimento dei precedenti versamenti omessi. Vediamo quindi con alcuni esempi quando la procedura descritta dall'Agenzia funziona e quando, invece, rimangono problematiche.

Caso 1 – debito integralmente compensabile ante dichiarazione

Versamenti periodici eseguiti regolarmente = € 15.000

Versamento marzo omesso = € 5.000

Credito Iva sorto a dicembre (eccedenza Iva acquisti su Iva vendite) = € 25.000

In questo caso è possibile presentare a gennaio 2017 (o comunque prima della presentazione della dichiarazione) il **modello F24** con i seguenti codici: 6003/2016 Debito 5.000; 6099/2016 Credito 5.000; il tutto con aggiunta degli interessi (cod. 1991) e della sanzione (8904) da ravvedimento.

La dichiarazione Iva 2017 chiude quindi con i seguenti dati:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 20.000 (15.000 versati nel 2016 + 5.000 ravveduti a

gennaio 2017)

- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 25.000 (di cui € 5.000 già utilizzati)

In tal caso **non è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa** giacché non serve effettuare compensazioni orizzontali *over* € 5.000.

Caso 2 – debito compensabile con dichiarazione integrativa senza obbligo visto

Stesso caso precedente con la sola variante che il **versamento omesso** a marzo ammonta a € 10.000.

Tralasciando (per semplicità espositiva) la possibilità di effettuare ante dichiarazione la compensazione dei primi 5.000 euro, la dichiarazione Iva di febbraio 2017 chiuderà come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 15.000 (15.000 versati nel 2016 + 0 ravveduti a gennaio 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 15.000 (compensazione implicita avvenuta nel quadro VL: 25.000 meno 10.000).

Dopo la presentazione della dichiarazione il 16 marzo può essere presentato l'**F24** per compensare con ravvedimento il debito di marzo di € 10.000.

A seguito della compensazione va presentata **dichiarazione integrativa** che chiude come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 20.000 (15.000 versati nel 2016 + 10.000 ravveduti a marzo 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 25.000 (di cui € 10.000 già utilizzati), pari al credito sorto a dicembre.

Nel caso in analisi è possibile presentare la dichiarazione (tanto originaria quanto integrativa) **senza visto di conformità** poiché il debito Iva da compensare non supera la soglia; va da sé tuttavia che in tal caso il credito Iva annuale residuo (€ 15.000) potrà essere utilizzato in **compensazione orizzontale** solamente per altri € 5.000 mentre gli ulteriori € 10.000 solo verticalmente per debiti Iva successivi.

Caso 3 – debito compensabile con obbligo visto

Versamenti periodici eseguiti regolarmente = € 15.000

Versamento marzo omesso = € 20.000

Credito Iva sorto a dicembre (eccedenza Iva acquisti su Iva vendite) = € 45.000

Tralasciando (per semplicità espositiva) la possibilità di effettuare ante dichiarazione la compensazione dei primi 5.000 euro, la dichiarazione Iva di febbraio 2017 chiude come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 15.000 (15.000 versati nel 2016 + 0 ravveduti a gennaio 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 25.000 (compensazione implicita avvenuta nel quadro VL: 45.000 meno 20.000).

Dopo la presentazione della dichiarazione il 16 marzo può essere presentato l'**F24** per compensare con **ravvedimento** il debito di marzo di € 20.000 a condizione, però, che nella dichiarazione sia stato apposto il **visto di conformità**.

A seguito della compensazione va presentata **dichiarazione integrativa**, con conferma del visto, che chiude come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 35.000 (15.000 versati nel 2016 + 20.000 ravveduti a marzo 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 45.000 (di cui € 20.000 già utilizzati), pari al credito sorto a dicembre.

Caso 4 – debito con compensazione orizzontale in salita

Riprendiamo gli stessi dati del caso 3 ma con la variante che a dicembre è sorto un **credito pari ad € 25.000** che (fermi restando gli altri dati) non è sufficiente a far emergere dalla dichiarazione di febbraio un importo in grado di consentire una completa compensazione con F24 del debito di marzo di € 20.000, salvo ipotizzare una paradossale presentazione di "n" F24 e altrettante dichiarazioni integrative.

La **dichiarazione Iva originariamente presentata** a febbraio 2017 chiude, infatti, come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 15.000 (15.000 versati nel 2016 + 0 ravveduti a gennaio 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 5.000 (compensazione implicita avvenuta nel quadro **VL**: 25.000 meno 20.000) che non sono sufficienti a ravvedere integralmente il versamento omesso di marzo 2016, pena lo scarto del modello F24 (ritualmente presentato tramite canali dell'Agenzia) per insufficienza del credito in dichiarazione (**provvedimento AdE n. 185439/2009** 4.3).

Dopo la presentazione della dichiarazione, il 16 marzo è possibile comunque presentare un **F24** per **compensare parzialmente** il debito di marzo e cioè fino a € 5.000 con correlato ravvedimento proporzionato.

A seguito di tale compensazione, già nello stesso mese di marzo, è possibile presentare una **prima dichiarazione integrativa** che chiuderà come segue:

- **VL29** (versamenti eseguiti) = 20.000 (15.000 versati nel 2016 + 5.000 ravveduti a marzo 2017);
- **VX5** (credito a riporto/compensazione) = € 10.000 (di cui € 5.000 già utilizzati).

Presentata tale dichiarazione è possibile, **dal 16 del mese successivo**, effettuare la **compensazione**, sempre con ravvedimento proporzionato, degli ulteriori € 5.000 sorti con la presentazione della prima dichiarazione integrativa. Proseguendo in questo modo di integrazione in integrazione sarà pur possibile completare il ravvedimento dell'omesso versamento di marzo con l'avvertenza che per arrivare ad effettuare la compensazione sopra la soglia di € 15.000 la dichiarazione integrativa (la 3^a integrativa, nel nostro caso) dovrà altresì essere dotata di **visto**.

Caso 5 – debito con compensabile orizzontale impossibile

L'esempio di cui al caso 4 ha evidenziato i limiti e l'applicazione, se vogliamo (in tal caso) **irrazionale**, a cui può condurre l'adozione pedissequa della **procedura** delineata dalla circolare 42. Limiti che diventano, comunque, uno scoglio insuperabile nel caso in cui la **compensazione "invisibile"** operata nel VL della dichiarazione porti a chiudere il risultato con un debito (es.: versamenti periodici eseguiti regolarmente € 15.000; versamento marzo omesso € 20.000; eccedenza di dicembre Cr € 19.000; risultato della dichiarazione = Debito 1.000).

È appena il caso di osservare che in tal caso, in mancanza di provvista che consenta di effettuare il versamento omesso, non si vedono soluzioni diverse da quelle di abbandonarsi ai **meccanismi algebrici del quadro VL** (in aderenza, tutto sommato, alla formulazione dell'[articolo 6 del D.P.R. 542/1999](#)) e fermo restando che il mancato **versamento periodico verrà intercettato**, con le relative conseguenze sanzionatorie (da avviso bonario), **attraverso la fedele compilazione del quadro VH**. Sarebbe utile, a tal riguardo, un ulteriore sforzo interpretativo dell'Agencia che confermasse la praticabilità del ravvedimento attraverso il mero **versamento dei soli interessi e sanzioni** (un po' come è stato riconosciuto nella recente [risoluzione 16/E/2017](#) per il caso del ravvedimento in liquidazione dello splafonamento dell'esportatore abituale).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Conferimento d'azienda e cessione di quote: no abuso del diritto

di Angelo Ginex

L'**attività riqualificatoria** dell'Amministrazione finanziaria non consente di travalicare lo **schema negoziale tipico** nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una **fattispecie imponibile diversa** da quella voluta e comportante **effetti giuridici differenti**, e di ridefinire la cessione di quote in cessione di ramo di azienda ex [articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), poiché tale disposizione **non è una norma generale antielusiva** per l'imposizione di registro. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054](#).

La vicenda trae origine da una **complessa operazione societaria** che aveva visto la società A procedere al **conferimento di rami d'azienda** in due diverse nuove società B e C, ottenendo in cambio quote di partecipazione nelle due predette società. Successivamente, la medesima società A procedeva alla **cessione delle quote di partecipazione** nelle società B e C, ricevute a seguito dei citati conferimenti, a favore di due diverse società D ed E.

L'Agenzia delle Entrate **riqualificava tali atti** in cessioni di rami d'azienda, in applicazione dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), poiché assumeva che il **risultato** di questa complessa operazione societaria sarebbe stato semplicemente la **cessione dei rami di azienda** da parte della società A a favore delle società D ed E, e pertanto recuperava a tassazione la **maggiore imposta di registro**, atteso che il conferimento di azienda e la cessione di quote scontano l'imposta di registro **fissa**, mentre la cessione di azienda sconta l'imposizione **proporzionale**.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, dopo aver chiarito la definizione di **abuso del diritto**, che è contenuta nell'[articolo 10-bis Legge 212/2000](#), **applicabile anche nell'ambito dell'imposta di registro**, hanno affermato, in accoglimento della eccezione formulata dalle società che hanno proposto ricorso per cassazione, l'**inutilizzabilità in funzione antielusiva** dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#).

Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che una simile ricostruzione è **respinta dalla dottrina** sulla scorta dell'osservazione che nell'imposta di registro esistono diverse disposizioni in virtù delle quali **l'atto è tassato senza tener conto della sua qualificazione ed efficacia giuridica**, sicché solo per queste ipotesi sussiste il **diritto di disconoscere** il comportamento delle parti diretto a conseguire, oltre che gli **effetti tipici** dell'atto, anche effetti **diversi e indiretti**.

Pertanto, *“se è indubitabile – hanno osservato i Giudici supremi – che l'Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella apparente alla quale lo stesso articolo 20 fa riferimento, è indubbio che in tale*

*attività riqualificatoria **essa non può travalicare lo schema negoziale tipico** nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponente diversa da quella voluta e comportante effetti giuridici differenti”.*

In altri termini, l'Amministrazione finanziaria non deve ricercare un **presunto effetto economico** dell'atto tanto più se e quando – come nel caso di specie – lo stesso **è il medesimo** (ovvero, la monetizzazione del complesso di beni aziendali) per due negozi tipici che **si differenziano per gli effetti giuridici** che vogliono realizzare.

Sulla base delle argomentazioni svolte, la Corte di Cassazione ha statuito quindi che la fattispecie *de qua* **esula** dall'ambito di applicazione del **principio di abuso del diritto**, sia perché l'articolo 20 citato, sul quale sono stati fondati gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, **non è una norma antielusiva** applicabile nell'ambito dell'imposta di registro, sia perché il caso di specie configura un'ipotesi di **legittima scelta** di un tipo negoziale invece di un altro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA CESSIONE E L'AFFITTO D'AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Il valore da dichiarare in successione per il fabbricato rurale

di **Luigi Scappini**

In sede di **dichiarazione di successione** i **fabbricati rurali**, come individuati ai sensi dell'[articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L. 557/1993](#), devono essere **dichiarati** con **indicazione** della relativa **rendita catastale**, tuttavia, il **valore imponibile** da esporre è pari a **zero**.

Questo è lo scenario che si viene a determinare **quando erede** è un **soggetto** che comunque è in **possesso** dei **requisiti** richiesti affinché l'immobile sia considerato rurale, abitativo o strumentale che sia.

Al contrario, in **tutte le altre situazioni**, è di tutta evidenza come si dovrà procedere a dichiarare l'immobile quale urbano, con conseguente **valorizzazione** dello stesso utilizzando i criteri previsti dall'[articolo 34, D.Lgs. 346/1990](#).

In tal senso depone la [risoluzione AdE 207/E/2009](#); ma vediamo il perché.

Innanzitutto si ricorda come si considerano immobili **rurali abitativi**, ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, D.L. 557/1993](#) i fabbricati, iscritti in Catasto nelle **categorie A/1 o A/8**, **utilizzati** quale **abitazione**, alternativamente:

- da uno **lap, titolare** del diritto di **proprietà** o altro diritto reale sul **terreno** per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- da uno **lap affittuario** del **terreno** stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti precedenti o da **coadiuvanti** iscritti come tali a fini previdenziali;
- da soggetti **titolari** di trattamenti **pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- da uno dei **soci** o amministratori delle **società agricole** exLgs. 99/2004, aventi la qualifica di **lap**.

Inoltre, viene richiesto il rispetto:

- di un **requisito dimensionale**, infatti, il **terreno** cui il fabbricato è **asservito** deve avere un'estensione non inferiore a **10.000 mq.**, ridotta a **3.000 mq.** in caso di esercizio di **colture** specializzate in **serra** o **funghicoltura** o altra **coltura intensiva**, oppure essere **ubicato** in un **Comune** considerato **montano** ai sensi dell'articolo 1, comma 3, L. 97/1994, e

- di un **requisito reddituale**, in quanto il **volume di affari** del soggetto che conduce il fondo derivante dall'attività agricola deve essere **superiore** alla **metà** (ridotta a 1/4 nel caso di terreni montani) del suo **reddito complessivo**, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali **strumentali**, il requisito richiesto è che l'immobile sia **necessario** per lo svolgimento di un'**attività agricola** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 9, D.L. 557/1993](#) richiamato, con il preciso intento di creare un inventario il più possibile completo del patrimonio edilizio, tali immobili rurali dovevano essere **iscritti** nel **Catasto** edilizio **urbano** con **attribuzione** di **rendita** catastale, **fermo** restando il **mantenimento** della loro **natura rurale**.

Tuttavia, in ragione dell'asserito mantenimento della natura rurale del fabbricato, **non** viene **modificata** la **natura** del **reddito dominicale** dei terreni, e soprattutto la sua **copertura** che ricomprende anche la **redditività** riferibile alle **costruzioni rurali** a essi **asservite**.

In tal senso depone anche la precedente [circolare 50/E/2000](#) con cui l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di affermare come la rendita assegnata ai fabbricati rurali rileva **in via autonoma** esclusivamente nel momento in cui l'immobile non si può più considerare rurale in quanto vengono meno i requisiti di cui ai [commi 3](#) e [3-bis](#) richiamati.

La **rendita** catastale **assegnata** ai **fabbricati rurali**, quindi, fintantoché sussistono i requisiti per poterlo considerare come tale, avrà solamente la **funzione** di indicare la **potenzialità reddituale** dello stesso, rimanendo la redditività ricompresa nel reddito dominicale del terreno cui l'immobile è asservito.

L'Agenzia delle Entrate, nella [risoluzione 209/E/2008](#), afferma come dall'asserito mantenimento, in capo all'immobile, a prescindere dalla sua iscrizione con attribuzione di rendita nel Catasto urbano, della sua natura rurale, deriva che in sede di **dichiarazione di successione** dovrà essere **indicata** la **rendita catastale** attribuita al fabbricato, **ma** il **valore** da dichiarare sarà pari a **zero** in quanto, in caso contrario, si andrebbe a dichiarare una seconda volta un valore già dichiarato con il terreno cui l'immobile è asservito.

Attenzione che questa situazione si viene a determinare **solamente** nell'ipotesi in cui l'**erede** del *de cuius*, come anticipato, **risponde** ai **requisiti** richiesti rispettivamente dai [commi 3](#) e [3-bis](#) dell'articolo 9, D.L. 557/1993.

Ad esempio, il valore da dichiarare riferito a una **stalla**, sarà pari a zero quando l'erede anch'esso utilizzerà l'immobile a fini strumentali della propria attività agricola o, in alternativa, lo concederà in locazione a un soggetto che lo destinerà a tali fini.

In caso contrario, il valore da dichiarare sarà quello di cui all'[articolo 34, D.Lgs. 346/1990](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ IN AGRICOLTURA E LE NOVITÀ 2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il punto sul meccanismo applicativo dell'IRI

di Armando Fossi

La nuova imposta sul reddito d'impresa – cd. **IRI** – introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017 è stata oggetto, in questi primi mesi dell'anno, di numerosi contributi che ne hanno analizzato le **caratteristiche principali**. Con il presente intervento si vuole fare il **punto** sulla disciplina anche alla luce dei chiarimenti forniti in occasione di **Telefisco 2017**.

Possono accedere all'IRI, **mediante opzione**, gli imprenditori individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria**, oltre che le S.r.l. composte da non più di dieci soci persone fisiche e con volume d'affari non superiore alle soglie per l'applicazione degli studi di settore che proprio in virtù delle recenti modifiche avranno, a partire dal 2017, la triplice opzione di rimanere S.r.l. "ordinarie", scegliere la trasparenza fiscale o ancora accedere al nuovo regime.

La **base imponibile IRI** si compone di **due fasi** distinte:

- la **determinazione del reddito** di impresa, che in base al novellato [articolo 55-bis](#) del D.P.R. 917/1986 è assoggettato a **tassazione separata** con **aliquota del 24%** (atteso l'esplicito rinvio all'[articolo 77 del Tuir](#) che stabilisce l'aliquota Ires). Il criterio da seguire è quello della **competenza**, circostanza che marca in maniera decisa la suddivisione tra i contribuenti in contabilità ordinaria e quelli "semplificati" (per i quali, come è noto, le attuali alternative sono il sistema forfettario – se applicabile – o il nuovo regime di cassa);
- la **deduzione** da tale reddito **dei prelievi effettuati** a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, **nel limite dell'utile d'esercizio e delle riserve di utili precedenti assoggettate ad IRI**. A tal riguardo, nel corso di Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha risolto il problema del circolo vizioso "reddito-prelievi", stabilendo che la deduzione dei prelievi è attuabile sin dal primo periodo di applicazione della nuova IRI, dunque anche nelle ipotesi, in sostanza, di acconti sugli utili (laddove civilisticamente configurabili).

I **prelievi effettuati**, infatti, da una parte, scontano l'imposizione progressiva Irpef in capo al percettore e, dall'altra, **sono deducibili dalla base imponibile IRI**, nell'esercizio in cui avviene il prelievo.

Il meccanismo da **possibilità di spalmare** la tassazione definitiva progressiva in più anni, cercando di contenere la stessa, sia mediante aliquote più contenute, sia con il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali.

Ad esempio, un imprenditore con un reddito di 100.000 euro paga un'Irpef di circa 40 mila euro. Se invece opta per l'IRI, senza prelevare alcunché nel primo anno di adozione del regime, sconta una tassazione al 24%, con un risparmio di imposta di 16 mila euro. Inoltre, se l'anno successivo decide di prelevare 50.000 euro (e non tutti i 100.000 euro), da un lato intercetta aliquote più basse (ad esempio non scatta l'aliquota del 43% prevista oltre i 70.000 euro), dall'altro potrebbe beneficiare di detrazioni maggiori (come quelle per i carichi di famiglia).

Ciò che è importante evidenziare è che nel sistema **non sussiste** un rischio di **doppia tassazione**: i prelievi effettuati sono sempre deducibili dal reddito d'impresa, fermo restando che possono essere eseguiti nel **limite del *plafond* IRI disponibile**.

Quest'ultimo costituisce, infatti, il meccanismo di "monitoraggio" degli imponibili IRI tassati rispetto ai quali poter effettuare nei periodi d'imposta successivi i prelievi. Al riguardo, è bene precisare che **le riduzioni del *plafond* IRI possono essere generate, sia da una eccedenza di somme** prelevate rispetto al reddito realizzato nello stesso periodo, **sia dal risultato** fiscale dell'attività.

Peraltro, in relazione alle perdite, il novellato [articolo 55-bis, comma 2 del Tuir](#) stabilisce che le perdite maturate nell'esercizio di applicazione dell'IRI sono **riportabili in diminuzione** dei redditi imponibili degli esercizi successivi **senza limitazioni**, con l'evidente conseguenza che la disciplina risulta **più favorevole** di quella ordinaria per le imprese soggette:

- **all'IRPEF**, perché la riportabilità non sconta il limite del quinto anno successivo;
- **all'IRES**, perché non opera, ai fini dello scorporo, il limite dell'80% del reddito.

Proprio le **perdite** sono state oggetto di un chiarimento di Telefisco.

Ad una richiesta esplicita sul funzionamento del c.d. "***plafond* IRI**", **l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto** che il ***plafond* deve essere determinato** al lordo della perdita "da prelievi" che ha già ridotto il ***plafond*** dell'anno precedente.

In pratica, in presenza di un imponibile IRI di 350 nell'anno **T+1** e di un utilizzo, a riduzione dell'intero ***plafond*** dell'anno **T**, di una perdita "da prelievi" di 300 ($300-300=0$), il ***plafond*** che risulta al termine dell'anno T+1 è pari a 350 e non a 50.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENGHI**
Milano

CONTABILITÀ

Rilevazione delle ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie

di **Viviana Grippo**

Con la legge di Bilancio per l'anno 2017 **sono state prorogate:**

- la detrazione Irpef del 50% in relazione agli interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti,
- la detrazione Irpef/Ires del 65% relativa agli interventi di riqualificazione energetica,
- la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Sul tema le novità di maggior rilievo riguardano il **bonus arredi**, la riqualificazione energetica sui condomini e la messa in sicurezza degli edifici nelle zone antisismiche.

In merito al primo aspetto il legislatore ha previsto che la spesa per arredi sostenute nel 2017 sarà fiscalmente riconosciuta solo se l'**intervento** edilizio di recupero/ristrutturazione cui essa si riferisce abbia avuto **inizio** in data **successiva al 1° gennaio 2016**.

Sempre in merito agli arredi, il legislatore non ha invece confermato per il 2017 il **bonus arredi** riservato alle **giovani coppie** che comprano casa.

Per i **condomini**, invece, il legislatore ha previsto che gli interventi di riqualificazione energetica fruiscano dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 di detrazioni maggiorate rispetto al 65%; la **maggiorazione** sarà commisurata all'entità dei lavori e ai risultati raggiunti.

Per gli **interventi** realizzati **nelle zone sismiche 1, 2 e 3** la detrazione del 50% opera dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021; essa è inoltre spalmata in 5 anni anziché 10.

Senza entrare nel merito delle specifiche legate alle singole spese che danno diritto alla detrazione e ancora senza esaminare in dettaglio gli adempimenti preventivi necessari per usufruire della detrazione, si esaminano gli **aspetti contabili**. In particolare, ci si sofferma "sull'obbligo" imposto dall'[articolo 25 del D.L. 78/2010](#) di applicare una **ritenuta**, oggi della misura dell'**8%**, sui bonifici per recupero e/o ristrutturazione.

Tale ritenuta è operata all'atto dell'**accredito** del bonifico direttamente dall'istituto di credito o dall'Ufficio postale; una volta eseguita la ritenuta il sostituto dovrà:

- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24, codice tributo "1039",
- rilasciare la **certificazione** al prestatore delle ritenute versate, ai fini del loro successivo scomputo dall'Irpef o dall'Ires,

- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Il prestatore, invece, non ha **alcun obbligo di indicazione della ritenuta in fattura**.

Considerata quindi la peculiarità di tale ritenuta occorre anche chiedersi quale sia la **base imponibile** su cui determinarla. Sul tema è intervenuta l'Amministrazione finanziaria che con propria [circolare 40/E/2010](#) ha precisato che la ritenuta deve essere calcolata su un **imponibile forfettario** determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2 (come se le prestazioni fossero tutte soggette ad aliquota Iva del 20%).

Può anche accadere che sulle medesime prestazioni il legislatore abbia previsto l'applicazione di **altra ritenuta**. È il caso delle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi nei confronti dei condomini i quali, in qualità di sostituti d'imposta, debbono operare su tali corrispettivi la ritenuta del 4% prevista dall'[articolo 25-ter del D.P.R. 600/1973](#).

In tali situazioni, ha chiarito l'Agenzia, troverà applicazione la **sola ritenuta dell'8%**, e questo anche quando la prestazione di cui trattasi fosse rappresentata dalla attività di un professionista.

Un esempio numerico ci introdurrà **all'aspetto contabile**.

Fattura con imponibile pari a euro 600,00 e Iva con aliquota al 10% pari a euro 60,00.

La banca, in qualità di sostituto di imposta, opererà una ritenuta pari all'**8%** che verrà calcolata come segue:

$$660,00/1,2 = 550,00 \times 8 :100 = \text{euro } 44,00$$

L'accredito sarà pari a euro 660,00 – 44,00 = 616,00.

Le scritture della **società** emittente la fattura saranno le seguenti:

Crediti vs cliente (SP)	a	Diversi		660,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	600,00	
	a	Erario c/iva (SP)	60,00	

Al momento dell'incasso:

Diversi	a	Crediti vs cliente (SP)		660,00
Banca c/c	a		616,00	
Erario c/ritenute	a		44,00	



 **DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*



FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**



- **Per i creditori europei la maggior preoccupazione sembra essere quella di non creare nuove tensioni sul debito greco in una stagione fitta di appuntamenti elettorali.**
- **Il FMI ritiene inverosimile che l'economia greca possa raggiungere un avanzo primario a medio termine pari al 3,5% del PIL nel 2018.**
- **Ciò che cambia e che può influire sulla stabilità politica dell'Area Euro sembra essere "il quando" verrà riconosciuta l'incapacità del governo greco di pagare i propri debiti.**

La Grecia deve sottoporsi alla seconda revisione del piano di riforme 2015-2018 da 86 miliardi di euro, che permetta alle "Istituzioni" (Commissione Europea, BCE, Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) e Fondo Monetario Internazionale (FMI)) di erogare nuovi fondi, prima che in luglio scadano le obbligazioni pubbliche emesse per un totale di 6 miliardi di euro. **Per i creditori europei la maggior preoccupazione sembra essere quella di non creare nuove tensioni sul debito greco in una stagione fitta di appuntamenti elettorali.** Per loro la scelta è simile ad una decisione su una partita contabile. Infatti, un'eventuale mancata revisione del piano di riforme, avrebbe come conseguenza la mancata erogazione dei fondi, e si tradurrebbe in un eventuale default della Grecia sui titoli in scadenza a luglio. Questa sarebbe essenzialmente una decisione dei creditori di affrontare un default: in assenza di erogazione, la Grecia non rimborserebbe i titoli di Stato detenuti dalla BCE e, conseguentemente, riporterebbe una perdita in conto capitale. Invece, con un esborso conforme al piano di riforme, i titoli in scadenza uscirebbero dal bilancio della BCE e verrebbero sostituiti da un prestito iscritto nel bilancio dell'ESM, costituito da fondi forniti dai paesi dell'Area Euro in base al *capital key*. Pertanto, nella distribuzione del rischio non vi è alcuna differenza tra questi due scenari. E non c'è una reale differenza neppure in termini di capacità di pagamento del governo greco. Secondo il piano firmato in agosto 2015, la Grecia si è impegnata ad attuare una serie di misure e riforme al fine di garantire il ritorno a una crescita economica sostenibile nel paese. Ad oggi **l'economia greca è molto fragile**: la Grecia **ha raggiunto un saldo primario**, sia sul conto corrente della bilancia dei pagamenti sia sul suo bilancio di governo, **ma circa un quarto della popolazione greca è disoccupata**, mentre il reddito pro-capite dal 2015 si è ridotto del 56%. **I paesi europei considerano imprescindibile la partecipazione del FMI alle trattative**, anche per assicurare i propri elettori che il piano di salvataggio greco è sostenibile. Il FMI


però ritiene irrealistiche sia le condizioni poste in termini di surplus di bilancio futuri, sia le stime di crescita e fabbisogno. In particolare, **il FMI ritiene inverosimile che l'economia greca possa raggiungere un avanzo primario a medio termine pari al 3,5% del PIL nel 2018** (mantenendolo per dieci anni). Il Fondo vorrebbe un accordo che, in cambio di una sostanziale ristrutturazione del debito del paese, veda la Grecia impegnarsi in riforme strutturali, con l'approvazione immediata di una serie di "clausole di salvaguardia" e provvedimenti che diventerebbero operativi nel momento stesso di chiusura del piano di salvataggio. **Alla base delle divergenze tra FMI ed Eurogruppo sono le proiezioni future dei tassi di interesse a cui la Grecia dovrà rifinanziare il proprio debito negli anni a venire.** Se è vero che la spesa per interessi attualmente è contenuta, questo dipende dai tassi di interesse concessi estremamente bassi. Cosa accadrà quando nei prossimi anni scadranno alcuni prestiti, iniziando proprio da quelli emessi dal Fondo e dalla BCE? È probabile che la Grecia dovrà accendere nuovi prestiti per rimborsare quelli in scadenza a condizioni diverse da quelle attuali. I modelli utilizzati dal FMI stimano tassi più alti di quelli attuali e, su un orizzonte molto lungo, un aumento progressivo delle risorse annue necessarie per pagare gli interessi sul debito e il capitale a scadenza.

Al contrario, l'Eurogruppo immagina che la Grecia possa tornare sul mercato dei capitali privati a condizioni più favorevoli di una volta, portate a termine le riforme promesse nel **programma sottoscritto nel 2015**, sintetizzate nella tabella sottostante.

Ripristinare la sostenibilità di bilancio	La Grecia deve raggiungere un avanzo primario a medio termine pari al 3.5% del PIL, per mezzo di riforme di bilancio e la lotta all'evasione fiscale. Il percorso di aggiustamento di bilancio concordato prevede: -0.25% nel 2015, 0.5% nel 2016, 1.75% nel 2017, 3.5% nel 2018.
Salvaguardare la stabilità finanziaria	La Grecia deve ristrutturare il proprio settore finanziario tramite: 1) la soluzione della questione dei crediti deteriorati nel settore bancario, 2) la ricapitalizzazione delle banche 3) il rafforzamento della <i>governance</i> del Fondo ellenico di stabilità finanziaria (HFSF) e delle banche.
Attuare riforme che generino crescita e posti di lavoro	La Grecia deve concepire e attuare un'ampia gamma di riforme per generare maggior crescita, competitività e investimenti. Si attendono riforme sui mercati del lavoro e sui mercati dei prodotti, compreso quello dell'energia, nonché un programma di privatizzazioni.
Modernizzare il settore governativo	La Grecia deve migliorare l'efficienza della fornitura di beni e servizi pubblici essenziali, rendere più efficiente il sistema giudiziario e rafforzare la lotta alla corruzione, garantire una maggiore indipendenza istituzionale e operativa delle istituzioni nazionali, quali l'amministrazione delle entrate e l'autorità statistica (ELSTAT).

L'esito di questo nuovo round di contrattazioni potrebbe essere un nuovo pacchetto di misure con una minor enfasi sull'austerità e maggior attenzione alle riforme economiche, che scongiuri tensioni politiche per i paesi creditori e permetta al governo Tsipras di restare in carica, ma difficilmente questo si tradurrà in un programma di crescita duratura e sostenibile per la Grecia. In sintesi, per quanto esposto, **ciò che cambia e che può influire sulla stabilità politica dell'Area Euro sembra essere "il quando" verrà riconosciuta l'incapacità del governo greco di pagare i propri debiti.**

La trattativa sul debito sulla seconda revisione del piano di riforme 2015-2018 in Grecia rischia di far aumentare l'incertezza politica, ai massimi dal 1997



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: indagini di fiducia particolarmente forte sostengono le aspettative di nuovi progressi sul fronte della crescita e dell'occupazione

Le stime preliminari degli **indici dei direttori d'acquisto (PMI) per l'Area Euro sorprendono nuovamente al rialzo**. Attesi stabili o in marginale correzione, questi hanno, invece, registrato nuove accelerazioni a febbraio, in un quadro che risulta piuttosto eterogeneo sia a livello nazionale sia settoriale. In particolare, l'indice aggregato per l'area segna il massimo da 70 mesi e sale da 54.4 di gennaio a 56.0. Rispetto alle due componenti settoriali, l'accelerazione più ampia è quella della componente servizi, che in febbraio sale a 55.6 punti (dal precedente 53.7), mentre è comunque positiva, ma più modesta, la variazione del manifatturiero salito da 55.2 a 55.5. A livello nazionale i PMI tedeschi segnalano diffuse accelerazioni dell'attività, con l'indice per il manifatturiero in aumento da 56.4 a 57 in febbraio, mentre il dato sui servizi sale di un punto da 53.4 a 54.4. Invece in Francia la dinamica è stata opposta: il PMI manifatturiero è rallentato da 53.6 a 52.3, ma è stato più che compensato dall'aumento del PMI servizi da 54.1 punti di gennaio a 56.7. Il dettaglio dei sotto-indici continua a segnalare che gli indici PMI francese e tedesco hanno segnalato una **solida crescita nella componente lavoro.**

Supporto a questa lettura arriva anche dall'indice di fiducia IFO per le imprese tedesche. Il dato sale da 109.9 a 111.0 a livello aggregato, con miglioramenti diffusi sia alla componente prospettica, salita da 103.2 a 104,0 che a quella relativa alla situazione corrente, che sale da 116.9 punti a 118.4, il massimo degli ultimi sette anni. A completare il quadro per le statistiche europee la stima finale dell'inflazione dell'Area Euro in gennaio, che ha confermato una crescita del CPI headline di 1.8% a/a e un incremento dell'indice core a 0.9% a/a. Il dettaglio delle componenti conferma che la decisa accelerazione del dato headline è dovuta all'impatto dell'aumento del prezzo del petrolio e alle pressioni derivanti dagli effetti base favorevoli.

Stati Uniti: poche sorprese dai verbali della FOMC relativi alla riunione di gennaio

Poche sorprese dei verbali della riunione di gennaio della Fed, a fronte di dati economici che confermano che l'economia continua a crescere in modo solido e con costanti progressi nel mercato del lavoro. I verbali del FOMC riportano che "molti" partecipanti al FOMC concordano nel ritenere appropriato "abbastanza presto" un aumento del costo del denaro, se i dati dell'inflazione e del mercato del lavoro continueranno ad essere in linea con le aspettative mentre "alcuni partecipanti" vedrebbero un vantaggio in un aumento già "in un prossimo incontro." **I verbali ancora una volta sottolineano che l'incertezza sulla politica fiscale del paese stanno rendendo più incerto lo scenario di politica monetaria.** I dati provenenite dal mercato immobiliare evidenziano una certa stabilità del comparto, che per ora sembra non aver risentito dell'aumento dei tassi di interesse in dicembre: l'indice FHFA sui prezzi delle case a dicembre, in aumento dello 0.4% m/m rispetto al 0.5% atteso, mentre l'indice che misura le nuove richieste di mutui ipotecari ha evidenziato una variazione negativa del 2%, attestandosi a 371.5, e le vendite di unità abitative esistenti sono aumentate a gennaio del 3.3% m/m, raggiungendo quota 5.69 milioni di unità. Una cifra al di sopra dei 5.55 milioni attesi dal consenso. Negli Stati Uniti le richieste di sussidi di disoccupazione tornano a crescere salendo da 238 a 244 mila nuove richieste, al disopra delle attese degli analisti. Nel complesso le indicazioni appaiono piuttosto incoraggianti con la media mobile a 4 settimane per i sussidi, che scende di 4 mila unità a 241 mila, confermando i continui progressi sul mercato del lavoro.

Asia: dati moderatamente al disotto delle attese in Giappone

In Giappone l'indicatore anticipatore cresce al disotto delle attese e meno del previsto a dicembre. L'indice che misura la futura attività economica è salito a 104.8 da 105.2 di novembre. Il coincident index, che riflette la situazione corrente, è sceso a 114.8 punti a dicembre da 115.1 di novembre. Il PPI giapponese invece rimane saldo allo 0.5%, non riportando così sorprese.

PERFORMANCE DEI MERCATI



 **DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

